

## **L.R. Friuli-Venezia Giulia 9-12-2016 n.21 (ARTT 25, 28, 37 e 43).**

### **Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.**

#### **Capo III Bed and breakfast**

##### **Art. 25** *Bed and breakfast.*

1. L'attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, ove alloggiano durante il periodo di permanenza degli ospiti, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione ivi servita, in non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, privilegiando nell'offerta della prima colazione l'utilizzo di prodotti agricoli regionali di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4](#) (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).
2. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità di cui al comma 1 non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
3. Gli esercizi di bed and breakfast possono essere classificati nelle categorie standard, comfort e superior in base a quanto disposto dall'allegato "H" facente parte integrante della presente legge.

#### **Capo V Affittacamere**

##### **Art. 28** *Esercizi di affittacamere.*

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile che forniscono servizio di alloggio comprendente:
  - a) la pulizia quotidiana dei locali;
  - b) la fornitura e il cambio di biancheria a ogni cambio di cliente e, comunque, una volta alla settimana;
  - c) la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento.
2. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali, igienico sanitari ed edilizi previsti dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione.
3. I locali destinati all'attività di affittacamere devono possedere:
  - a) un servizio igienico-sanitario completo di wc, lavabo, vasca da bagno o doccia ogni sei persone, comprese quelle appartenenti al nucleo familiare e alle conviventi se alloggiano nella medesima struttura;

b) un arredamento minimo per la camera da letto costituito da letto, sedia, sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.

## Capo X

### Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di struttura ricettiva turistica

**Art. 37** *Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di struttura ricettiva turistica.*

1. L'esercizio di strutture ricettive turistiche è soggetto a SCIA ai sensi delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui alla [legge 241/1990](#).

2. La SCIA è inoltrata allo SUAP competente, con le modalità di cui all'[articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010](#), in conformità alla [legge regionale 3/2001](#) e al [decreto legislativo 59/2010](#).

3. La SCIA è redatta sul modello reperibile presso lo SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla [legge regionale 3/2001](#), corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli [articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000](#) e indicante la documentazione da allegare.

4. La SCIA, in particolare, indica:

- a) la denominazione della struttura ricettiva;
- b) il titolo di disponibilità della struttura ricettiva;
- c) la sede legale e la sede operativa della struttura ricettiva;
- d) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza della struttura ricettiva in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
- e) il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di cui all'[articolo 88 della legge regionale 2/2002](#), come modificato dall'articolo 73;
- f) per gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a carattere sociale e rifugi alpini ed escursionistici, il possesso dei requisiti e delle caratteristiche tecniche previsti, rispettivamente, negli articoli 28, 32 e 33;
- g) per l'esercizio di un marina resort, ai fini della loro equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta, i requisiti di cui all'articolo 29, comma 7;
- h) per l'esercizio di una casa per ferie, la prevalenza tra gli ospiti della struttura di assistiti, associati o gruppi di persone per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, oppure dipendenti e loro familiari, dell'ente, associazione o azienda da cui è gestita per le medesime finalità;
- i) la data prevista per l'inizio dell'attività.

5. Ai fini della classificazione alla SCIA è allegata una scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su appositi moduli approvati con decreto del

Direttore centrale competente in materia di turismo e forniti dal Comune territorialmente competente.

6. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA.

7. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio di struttura ricettiva turistica le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.

---

## Capo XII

### Variazioni nell'esercizio delle strutture ricettive turistiche

**Art. 43** *Subingresso nelle strutture ricettive turistiche.*

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle strutture ricettive turistiche è soggetto a SCIA e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

2. La SCIA è presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data di trasferimento dell'azienda o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, salvo proroga per un periodo non superiore a sei mesi per gravi e comprovati motivi; in caso di mancata presentazione della SCIA nei termini previsti si applica l'articolo 47.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è necessario che il dante causa sia titolare dell'attività o suo erede o donatario e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.

4. Il subentrante per causa di morte ha, comunque, la facoltà di continuare provvisoriamente per sei mesi, non prorogabili, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.

5. Nei casi di trasferimento della gestione di una struttura ricettiva turistica, la SCIA è valida fino alla data contrattuale in cui termina la gestione; alla cessazione della gestione il cedente presenta, ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, la SCIA entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla data di cessazione della gestione stessa.